



COMUNE DI FIUMICINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA

n. 109 del 20-12-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venti** del mese di **Dicembre** a partire dalle ore **09:30**, nella Aula Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seconda convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta la **ALESSANDRA VONA** in qualità di Presidente del Consiglio.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MONTINO ESTERINO	Presente	14	GIUA VALENTINA	Presente
2	ADDENTATO VALERIO	Assente	15	MAGIONESI PAOLA	Presente
3	BACCINI MARIO	Assente	16	MEGNA RAFFAELE	Presente
4	BONANNI BARBARA	Presente	17	MELONI PIERPAOLA	Presente
5	CALCATERRA STEFANO	Presente	18	NARDOZI GIAMPAOLO	Presente
6	CHIERCHIA MASSIMO	Presente	19	PETRILLO ANGELO	Presente
7	CORONAS ALESSIO	Assente	20	PIETROSANTI EZIO	Assente
8	COSTA STEFANO	Assente	21	POGGIO FEDERICA	Assente
9	COSTANZA WALTER	Presente	22	SANNINO CIRO	Presente
10	CUTOLO CLAUDIO	Presente	23	SEVERINI ROBERTO	Assente
11	D'INTINO VINCENZO	Assente	24	VONA ALESSANDRA	Presente
12	FERRERI MAURIZIO	Presente	25	ZORZI FABIO	Presente
13	FORTINI ARMANDO	Presente			

PRESENTI: 17 - ASSENTI: 8

Assiste il Segretario Generale **DOTT.SSA MARIA TRIPODI**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, la **ALESSANDRA VONA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale all'art. 1, commi da 639 a 731, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale con riferimento all'IMU, ha previsto, tra l'altro:

- 1) la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che:
 - l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso,
 - il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda eventualmente nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- 2) l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- 3) la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché a favore dei terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile;
- 4) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, al 75 per cento;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito per l'ente, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso il Fondo di solidarietà comunale finanziato, nel corso degli anni, in misura però progressivamente decrescente;

Tenuto, altresì, conto che anche il contributo statale per il riaccatastamento degli immobili di categoria D (art. 1, comma 24, Legge n. 208/2015) è stato confermato nella stessa misura del 2018, nonostante il numero degli immobili D riaccatastati aumenti nel tempo, con conseguente riduzione dei gettiti Imu e Tasi;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che le aliquote in vigore nell'anno 2018 sono le seguenti:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A1, A8 e A9)	Esenti
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9)	4,00 per mille
Immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431	7,60 per mille

Immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, concesso in base all'articolo 1, comma 10, della legge n. 208/2015 e con reddito ISEE inferiore ai 15.000,00 euro annui	0 per mille
Aree fabbricabili	9,10 per mille
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali Esenti Fondi agricoli di superficie inferiore a 15 ettari (diversi da quelli esenti)	5,50 per mille
Fondi agricoli di superficie superiore a 15 ettari (diversi da quelli esenti)	7,60 per mille
Fabbricati di categoria D non accatastati	10,60 per mille
Concessioni demaniali aeroportuali	10,60 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili	9,50 per mille

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Considerato che il blocco degli aumenti delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali (ad eccezione della Tari e dell'imposta di soggiorno) previsto dalla legge n. 208/2015 citata, e successivamente confermato prima dalla legge n. 232/2016 e poi dalla legge n. 205/2017, non è stato previsto per l'anno 2019;

Obiettivo dell'Amministrazione per l'anno 2019 è quello di adottare una manovra fiscale che porti all'accorpamento dell'IMU e della TASI in tutte le ipotesi in cui coincidono i soggetti passivi e le basi imponibili, superando l'attuale sistema che costringe i contribuenti a duplicare gli adempimenti. Contestualmente, si ritiene necessario rivedere alcune aliquote IMU, eliminando alcuni disallineamenti su cui l'Amministrazione non è potuta intervenire negli anni passati, a causa del citato blocco delle manovre tariffarie.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 15/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche;

Ricordato che a i sensi dell'articolo 18 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio l'impossibilità di prevedere una diminuzione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2018, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta proposte, il gettito IMU stimato per l'anno 2019 ammonta a €. 24.650.000,00 oltre il Fondo di solidarietà comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che è stata effettuata la verifica di mancanza di conflitto di interesse da parte del Dirigente competente e del responsabile del procedimento ai sensi del paragrafo 6.3, Parte II, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 30/01/2018;

Sentiti gli interventi;

Il Presidente mette in votazione, palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente risultato dallo stesso proclamato:

Presenti e votanti: 17

Voti favorevoli: 16 (il Sindaco Montino e i Consiglieri Vona, Bonanni, Calcaterra, Chierchia, Cutolo, Ferreri, Fortini, Giua, Magionesi, Megna, Meloni, Nardozi, Petrillo, Sannino, Zorzi);

Voti contrari: 1 (Costanza);

Astenuti: nessuno.

Per effetto dell'intervenuta votazione, il Consiglio

DELIBERA

1. di approvare per l'anno di imposta 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A1, A8 e A9)	Esenti
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9)	5.50 per mille
Immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431	8.70 per mille
Immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, concesso in base all'articolo 1, comma 10, della legge n. 208/2015 e con reddito ISEE inferiore ai 11.000,00 euro annui	1 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali Esenti Fondi agricoli di superficie inferiore a 15 ettari (diversi da quelli esenti)	5,50 per mille
Fondi agricoli di superficie superiore a 15 ettari (diversi da quelli esenti)	7,60 per mille
Fabbricati di categoria D non accatastati	10,60 per mille
Concessioni demaniali	10,60 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili	10,60 per mille

2. di stimare in € 24.650.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019, derivante dalle aliquote sopra determinate;

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 30-11-2018

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente
SARA ZACCARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell' AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole

Addì, 30-11-2018

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente
SARA ZACCARIA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente
F.TO ALESSANDRA VONA

Il Segretario Generale
F.TO DOTT.SSA MARIA TRIPODI

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti procedurali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.

Il Segretario Generale
DOTT.SSA MARIA TRIPODI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Il Segretario Generale
DOTT.SSA MARIA TRIPODI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005